

Allegato "A"  
a rogito Notario Chiara Claffi  
di Roma Reg. n° 213/148  
in data 22/DICEMBRE/2016

STATUTO

DELLA SOCIETÀ' PER AZIONI

"P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DOMICILIO - DURATA -

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

È costituita una Società per Azioni con un unico socio sotto la denominazione "P.T.C. Porto Turistico di Capri - società per azioni" con sigla "P.T.C. S.p.A.". Ai sensi dell'art. 2250 del Codice Civile, fintantoché la Società avrà un socio unico negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: P.T.C. Porto Turistico di Capri società per azioni (società con unico socio).

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede della società è in Capri (NA) alla Piazza Umberto I presso la Casa Comunale.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede ovvero l'apertura di sedi secondarie e/o uffici in Italia.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società ha per oggetto la progettazione, ristrutturazione e gestione del Porto Turistico dell'isola di Capri e gli altri servizi relativi ad approdi e specchi acquei dell'isola, nonché la gestione di tutte le attività accessorie e/o connesse e/o strumentali nonché di quelle

*Augusto Federico*



funzionali alla migliore redditività dell'attività sociale.

Invero la gestione e lo sviluppo della portualità turistica del Comune di Capri costituisce attività di interesse generale ed essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in ragione del ruolo primario e strategico svolto da tale attività nella soddisfazione dei bisogni della comunità locale, in virtù della natura insulare di Capri e della vocazione turistica della sua economia come previsto dall'art. 2 comma 12 bis, Titolo I dello Statuto del Comune di Capri, in attuazione della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e sue modifiche e integrazioni.

La stessa provvederà, a titolo meramente esemplificativo, a:

- curare i rapporti con l'Ente concedente;
- sottoscrivere la conseguente convenzione di concessione;
- curare la predisposizione della progettazione delle opere civili ed infrastrutturali;
- curare l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni ed Organi Statali per l'esecuzione, l'agibilità e gestione delle strutture ed infrastrutture portuali;
- assumere personale impiegatizio, tecnico qualificato o dirigenziale possibilmente residenti nell'isola

compatibilmente con le leggi vigenti;

- stipulare contratti, acquistare attrezzature e macchinari;

- effettuare pagamenti;

- provvedere ad ogni altra attività, connessa direttamente o indirettamente con il perseguimento dello scopo sociale.


Per lo svolgimento delle predette attività, la società potrà, tra l'altro, stipulare contratti aventi ad oggetto la progettazione e/o direzione e/o esecuzione delle opere da eseguire.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari (queste ultime con esclusione della gestione di immobili non propri), mobiliari e finanziarie (queste ultime due in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico e con esclusione della locazione finanziaria attiva), che riterrà opportune o comunque necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà destinare gli utili distribuibili, nei limiti del 30% (trenta per cento), per svolgere attività di valorizzazione e/o conservazione del territorio, anche marino, e dei beni culturali, nonché ogni altra attività a beneficio della comunità locale caprese diretta allo sviluppo sociale e turistico.

Inoltre, con i limiti indicati in precedenza, la società potrà prestare garanzie reali esclusivamente nel proprio interesse.

*Augusto Federico*



E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

Tali attività saranno svolte sotto il potere di indirizzo e direzione del socio unico, che eserciterà, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 41 dello Statuto Comunale, un controllo preventivo ed effettivo sulla gestione della società.

#### **ARTICOLO 4 = DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio degli azionisti, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

#### **ARTICOLO 5 = DURATA**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2102 salvo proroga o anticipato scioglimento.

### **TITOLO II**

#### **- CAPITALE SOCIALE -**

#### **ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in euro 1.000.000,00

(unmilione virgola zero centesimi).

#### ARTICOLO 7 = AZIONI

Il capitale sociale è diviso in n. 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di mille euro ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI AZIONI

Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi. In tal caso ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza a cui si applicano le norme di legge e quelle dettate in materia di procedimento assembleare dal titolo terzo del presente statuto. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

#### ARTICOLO 9 = VERSAMENTI SULLE AZIONI


I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

A carico del socio in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

#### ARTICOLO 10 = FINANZIAMENTI DEL SOCIO

Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dal socio alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.

*Augusto Federico*





1282 c.c., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo.

**ARTICOLO 11 = FINANZIAMENTI CON DIRITTO A RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dal socio che risulti iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

**ARTICOLO 12 = OBBLIGAZIONI**

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, con le modalità di legge, ai sensi degli artt. 2410 e ss. c.c.

**ARTICOLO 13 = TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

Le azioni sono trasferibili esclusivamente in favore di altre amministrazioni pubbliche o società a partecipazione interamente pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**TITOLO III**

**- ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 14 = ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta


all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto, con specifica indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o da parte di un sindaco effettivo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 15;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

*Augusto Federico*





audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire;

e) delle modalità operative dovrà essere dato atto nel verbale.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati.

Analogha facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ARTICOLO 15 = FORMALITÀ' PER LA CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai soci, all'indirizzo risultante nel libro soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, all'indirizzo risultante agli atti della società, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione; questa comunque non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

**ARTICOLO 16 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2370 del Codice Civile.

Il socio può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un non socio, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

**ARTICOLO 17 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato.

Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori da lui scelti tra i soci.


Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 18 = VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI**

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si

*Augusto Federico*



costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.

#### TITOLO IV

#### - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -

#### ARTICOLO 19 = AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge e del presente statuto.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge per le società a controllo pubblico e non devono ricadere in alcuna delle cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico previste dalla legge per le società a controllo pubblico, nonché dal Codice Civile. In ogni caso, i componenti dell'Organo amministrativo non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti.

Almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società deve essere riservato, per tre mandati consecutivi, al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dalla legge per le



società a controllo pubblico. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. In caso di cessazione dall'ufficio dei membri appartenenti al genere meno rappresentato, la loro sostituzione deve garantire comunque il rispetto della quota riservata.

I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina nei limiti di quanto previsto dalla legge per le società a controllo pubblico. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato. E' fatto divieto espresso di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.


#### ARTICOLO 20 = ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a cinque membri, nel rispetto della normativa vigente.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scelta del sistema di amministrazione e la nomina degli amministratori spettano all'assemblea che vi provvede con le maggioranze stabilite dal Codice Civile e nei limiti di quanto previsto dalla legge speciale in materia di società a

*Augusto Federico*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops, is written over a faint circular stamp. The signature is written vertically and extends downwards across the right side of the page.



controllo pubblico.

**ARTICOLO 21 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno un Presidente tra i componenti designati dal socio detentore della maggioranza delle azioni con diritto di voto e un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente hanno la rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 c.c., della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

**ARTICOLO 22 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma,

fax o posta elettronica da spedire almeno sei giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore e ad ogni sindaco effettivo presso il domicilio risultante agli atti della società ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le riunioni del Consiglio se intervengono tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 23 = DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### ARTICOLO 24 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito, nei limiti della normativa vigente e dello Statuto dell'Ente Pubblico socio, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.



L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà,  
nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto  
dell'Ente Pubblico socio, di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili e titoli;
- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie  
(per queste ultime escluse quelle attive) - sia di beni  
mobili che immobili;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di  
imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto  
forma di conferimenti, nel rispetto dei limiti previsti  
dalla normativa vigente;
- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché  
non consistenti in sedi secondarie;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari,  
finanziamenti in genere;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli  
Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti,  
dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro  
Ufficio pubblico e privato;
- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare  
cambiali, tratte, assegni, etc.;
- prestare garanzie reali e personali;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni



di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e

rinunzie di ipoteca, trascrizioni ed annotamenti di ogni

specie, con esonero da ogni responsabilità per i

Conservatori dei Registri Immobiliari;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed

amministrative in qualunque stato e grado, compromettere

controversie al giudizio di arbitri nominati, anche

amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie,

fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e

procuratori per singoli atti o categorie di atti;

- nominare per specifiche problematiche un Comitato Tecnico,

affidandogli la gestione degli aspetti tecnici ed operativi

connessi con l'attività costituente l'oggetto della società,

determinandone le modalità di funzionamento.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa

e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo

Amministrativo.

All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà di

deliberare in ordine agli adeguamenti del presente statuto a

disposizioni normative, obbligatorie e inderogabili.

Ai fini del controllo della società da parte del socio

unico, l'organo amministrativo è tenuto ad inoltrare al

Consiglio Comunale del Comune di Capri il piano industriale

ed il piano-programma per ogni attività e ogni altro

documento programmatico per le eventuali valutazioni, sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati della società.

Tale piano è vincolante per l'organo amministrativo della società e viene trasmesso una volta all'anno in vista dell'esame e dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale sono tenuti alla costante attenzione delle osservazioni formulate dal socio unico in relazione al bilancio e all'attuazione degli atti di programmazione, disponendo variazioni e correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi.

L'organo amministrativo è tenuto, altresì, ad inoltrare al socio unico, almeno una volta all'anno, una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità per l'unico socio di richieste di informazioni in ordine alla gestione dei servizi.

#### **ARTICOLO 25 = DELEGA DI POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo consigliere, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente,



ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c. nonché le altre attribuzioni non delegabili per legge e le seguenti ulteriori attività:

- predisposizione di *budget* annuale e pluriennale;
- nomina del Direttore Generale;
- nomina del Responsabile della gestione;
- investimenti oltre il 5% (cinque per cento) del *budget*;
- acquisto, vendita e permuta di immobili, diritti immobiliari e beni mobili registrati;
- acquisto e cessione di partecipazioni societarie;
- concessione di garanzie reali;
- iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, restrizioni, postergazioni e surrogazioni ipotecarie;
- assunzioni e concessioni di mutui e finanziamenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

**ARTICOLO 26 = RAPPRESENTANZA**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società compete

anche al membro del Consiglio di Amministrazione, fornito di poteri delegati, nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale.

#### TITOLO V

##### - COLLEGIO SINDACALE -

#### ARTICOLO 27 = COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che li nomina determina il compenso loro spettante nei limiti previsti dalla legge. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

#### TITOLO VI

##### - CONTROLLO CONTABILE -

#### ARTICOLO 28 = CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero competente.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto che esercita il controllo contabile per l'intera durata dell'incarico, nei limiti previsti dalla legge.

Il soggetto incaricato del controllo contabile documenta

l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della società.

TITOLO VII

- BILANCIO ED UTILI -

**ARTICOLO 29 = BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, si procederà, a cura dell'Organo Amministrativo, alla formazione del bilancio sociale in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c..

**ARTICOLO 30 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

La ripartizione degli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, sarà sottoposta a delibera assembleare su proposta dell'Organo Amministrativo.

**ARTICOLO 31 = DIVIDENDI**

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**ARTICOLO 32 = RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

L'organo amministrativo predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che va pubblicata contestualmente al bilancio



d'esercizio.

TITOLO VIII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 33 = LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea  
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori,  
determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 34 = RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso  
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.





CHIARA CIOFFI  
Notario in Roma

Repertorio n.213

Raccolta n.148

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue dicembre duemilasedici in Roma e nel mio studio, alle ore undici e trenta.

Registrato a Roma 2

il 23 dicembre 2016

Innanzi a me CHIARA CIOFFI, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Roma con studio alla Via Cassiodoro n. 1/A,

n. 36961

serie 1T

Euro 200,00

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società

"P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.P.A."

con unico socio, con sede in Capri (NA) Piazza Umberto I snc, presso la Casa Comunale, capitale di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 1.000 (mille) azioni da euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 06118920633, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 473946, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Città di Capri", con sede in Capri Piazza Umberto I n. 9, codice fiscale e partita IVA 00547330639, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello statuto sociale.

E' PRESENTE

il dott. Augusto (nome) FEDERICO (cognome) nato a Napoli il 30 dicembre 1967, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere alla presente assemblea, redigendone verbale, al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Augusto Federico, il quale

#### CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale;

--- che è presente l'unico socio "Città di Capri", con sede in Capri Piazza Umberto I n. 9, codice fiscale e partita IVA 00547330639, titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Sindaco Giovanni De Martino, nato a Capri (NA) il 6 gennaio 1953, giusta delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2016 n. 106 che rimane depositata agli atti Sociali;

--- che per il Consiglio di Amministrazione è presente solo il Presidente, in persona di se medesimo;

--- che non è presente alcun componente del Collegio Sindacale, precisando però che gli stessi hanno giustificato la propria assenza;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente comunica agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è necessario uniformare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni inderogabili, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2016 con delibera n. 106.

In conseguenza dà lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale del quale propone l'adozione.

L'Assemblea della "P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.P.A." del 22 dicembre 2016, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

= I =

di adottare il nuovo testo dello Statuto Sociale del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea, in conformità della delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 20 dicembre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

= II =

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e quindici e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A".

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e trenta

F.TO Augusto FEDERICO

F.TO CHIARA CIOFFI NOTAIO

La presente copia composta di dodici fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Roma, 18 gennaio 2017

